REGOLAMENTO (CE) N. 246/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1996

relativo alla vendita, mediante gara semplice, di alcole d'origine vinica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 [5], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, della totalità degli alcoli comunitari d'intervento ammassati in Germania, a motivo del costo del magazzinaggio di detti alcoli ;

considerando che è opportuno prevedere che l'insieme di detti alcoli di origine vinica venga smaltito in uno degli sbocchi che presentano certe garanzie riguardo la non perturbazione dei mercati tradizionali dell'alcole nel settore dei carburanti all'esterno o all'interno della Comunità oppure ai fini di una nuova utilizzazione industriale nella Comunità oppure per essere trasformati in merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 377/93 ;

considerando che l'importo della cauzione di buona esecuzione deve essere fissato in funzione della destinazione e dell'utilizzazione finale prevista per detti alcoli nonché del volume di alcole posto in vendita nell'ambito di tale gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione [6], relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita, mediante gara semplice n. 193/95 CE, di un quantitativo complessivo di 24 699 ettolitri di alcole a 100 % vol proveniente dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

L'alcole posto in vendita deve essere interamente utilizzato :

— per un nuovo impiego industriale nella Comunità, oppure

— per la trasformazione in merci esportate a fini industriali nel quadro del regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 377/93, oppure

— nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, oppure

— nel settore dei carburanti all'esterno della Comunità dopo essere stato importato e disidratato in uno dei paesi dei Caraibi e dell'America centrale di cui al regolamento (CE) n. 2203/95 della Commissione [7].

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
[3] GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
[4] GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
[5] GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
[6] GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.
[7] GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 22.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro della gara di cui all'articolo 1.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1] per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

Quest'ultima è svincolata immediatamente se l'offerta non è stata accettata o se l'aggiudicatario ha soddisfatto le condizioni previste al precedente comma.

2. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol se l'utilizzazione finale dell'alcole avviene nel settore dei carburanti e a 36,23 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol se l'utilizzazione finale è una di quelle previste al primo e al secondo trattino dell'articolo 2.

3. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 377/93 l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione della cauzione di buona esecuzione entro il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

Articolo 6

In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 377/93, il ritiro dell'alcole dai depositi deve aver luogo entro i quattro mesi successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione del quantitativo d'alcole di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Se l'alcole aggiudicato nel quadro della gara di cui all'articolo 1 deve essere esportato, l'esportazione deve essere conclusa entro il 30 giugno 1996.

Articolo 8

Per essere ricevibile, l'offerta deve recare, in particolare, l'indicazione dell'esatta utilizzazione prevista per l'alcole in questione nonché,

— nel caso di cui all'articolo 2, primo trattino, l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale e l'impegno del concorrente di utilizzare l'alcole aggiudicato entro il terminte di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro,

— nel caso di cui all'articolo 2, secondo trattino, l'indicazione della natura della trasformazione e della merce esportata,

— nel caso di cui all'articolo 2, terzo trattino, l'esatta indicazione della destinazione geografica e dell'utilizzazione di detto alcole carburante, nonché l'impegno del concorrente di utilizzare il carburante entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro,

— nel caso di cui all'articolo 2, quarto trattino, l'indicazione del paese di destinazione nonché l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione e di utilizzare l'alcole aggiudicato unicamente nel settore dei carburanti ; in tal caso, l'offerta deve recare anche la prova che il concorrente ha assunto impegni vincolanti con un operatore del settore dei carburanti in uno dei paesi terzi indicati nel regolamento (CE) n. 2203/95 e che tale operatore si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 9

1. Rivolgendosi al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, (BLE), Adickesallee 40, D-60322, Frankfurt am Main, telefono (069) 156 44 79, telefax (069) 156 44 44 e contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del corrispondente controvalore in franchi tedeschi applicando il tasso di conversione di cui al regolamento (CEE) n. 2192/93, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, prelevati da un rappresentante del BLE.

Il volume dei campioni inviato per ogni interessato e per cisterna non può comunque essere superiore a 5 litri.

2. Il BLE fornisce tutte le informazioni utili sulle caratteristiche dell'alcole posto in vendita.

Articolo 10

1. Le procedure di controllo della destinazione e dell'utilizzazione sono quelle previste in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 377/93.

2. Qualora l'alcole posto in vendita venga esportato al di fuori della Comunità per un'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società di sorveglianza internazionale e sono apportate all'organismo d'intervento in questione. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA SEMPLICE N. 193/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol)
GERMANIA	D-63263 Neu-Isenburg Schlüssnerstraße 6		19 770	39	Greggio	
	D-37603 Holzminden Rumohrtatstraße 29		4 929	39	Greggio	
	Totale		24 699			

II. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 24 699 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 193/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 27. 2. 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

   a) il riferimento alla gara semplice n. 193/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, e all'articolo 8 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

   — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE, Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main [tel.: (069) 156 44 79; telefax: (069) 156 44 44].

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.